



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1206 del 2006, proposto da:  
Baldantoni Carlo, Astolfi Quinto, Carlini Umberto, Fabbri Ersilio, Guerra Daniela,  
Maccagli Valentino, Magnani Renato, Melucci Stefano, Togni Elio, rappresentati e  
difesi dagli avv. Angela Labanca, Enrico Berti, con domicilio eletto presso Angela  
Labanca in Bologna, piazza dei Martiri N. 3;

contro

Comune di Rimini, rappresentato e difeso dall'avv. Maria Assunta Fontemaggi, con  
domicilio eletto presso Carla Rossi in Bologna, Strada Maggiore 31;  
Società Autostrade per L'Italia S.p.A., rappresentata e difesa dagli avv. Alberto  
Arcangeli, Angelo Piazza, con domicilio eletto presso Federico Cocchi in Bologna,  
via Farini 9;

per l'annullamento

della delibera di Consiglio Comunale n. 131 del 11.9.2006 "Autostrada A14  
Bologna-Bari-Taranto: ampliamento a tre corsie da Rimini Nord a Petaso. Tratto  
Rimini – Nord – Cattolica Art. 81 del D.P.R.616/77e successive modifiche.

Compatibilità urbanistica e delega al Sindaco alla partecipazione alla conferenza di Servizi”;

nonché di ogni atto connesso e/o conseguente;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Rimini e di Società Autostrade Per L'Italia S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 21 ottobre 2010 il dott. Grazia Brini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO e DIRITTO

I. Oggetto del ricorso n.1206/2006 è la delibera 11.9.2006 n.131 con cui Consiglio Comunale di Rimini, nell'ambito del procedimento finalizzato all'ampliamento della terza corsia dell'Autostrada A14, ha espresso per le localizzazioni non conformi ai vigenti strumenti urbanistici comunali parere favorevole al progetto con prescrizioni, e delegato il Sindaco a partecipare alla Conferenze di servizi e ad esprimersi in tal senso.

Questi i motivi:

1. Violazione di legge per inosservanza dell'obbligo di astensione ex art.78 D.Lgs. n.267/2000; violazione dei criteri di correttezza ed imparzialità ex art.97 Costituzione (i consiglieri Astolfi Alberto, Allegroni Massimo e Coccia Leandro non avrebbero dovuto partecipare alla seduta ed alla votazione);

2. Violazione legge reg. 20/2000, art.40 comma 5, carenza di istruttoria per mancanza di motivazione, violazione dell'art.3 legge n.241/90, eccesso di potere per violazione dei criteri di correttezza ed imparzialità ex art.97 Cost. (è stata

omessa nell'esame delle osservazioni una corretta comparazione e sintesi degli interessi coinvolti);

3. Eccesso di potere per mancato rispetto degli artt.1 e 7 l.241/1990 (non è stata data risposta alle osservazioni dei signori Maccagli Togni e Magnani);

4. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto di motivazione e violazione art.3 l.241/1990 (non è stata data nessuna motivazione in merito all'inquinamento atmosferico acustico, alla valutazione di impatto ambientale, alla ipotizzata variante SS.16).

Sono costituiti e resistono al ricorso il Comune di Rimini e Società Autostrade.

Con ordinanza n.847/2006 è stata respinta l'istanza cautelare.

II. Il ricorso è inammissibile, in quanto rivolto in via esclusiva contro un atto preparatorio, neppure vincolante, espresso dal Comune nell'ambito del procedimento volto a raggiungere l'intesa in ordine alla localizzazione delle opere pubbliche di interesse statale non conformi allo strumento urbanistico, di cui all'art. 81 del D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616 e al D.P.R. 18 aprile 1994 n. 383 . A norma dell'art.37 della legge regionale n.20/2000, infatti, l'intesa è espressa, anche in sede di conferenza dei servizi, dalla Giunta regionale per le opere di rilievo nazionale o regionale (primo comma), sentiti i Comuni interessati, i quali si pronunciano entro il termine di trenta giorni dal ricevimento degli atti, con la precisazione che trascorso tale termine, si prescinde dal parere (secondo comma).

Nel caso per l'appunto il Comune di Rimini, con la delibera impugnata n.131 dell'11.9.2006, ha espresso il proprio parere favorevole, con prescrizioni, alla realizzazione delle opere ai sensi del 2° comma e ai fini del 1° comma dell'art.37 L.R. 20/2000.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano a favore delle due parti costituite nella misura di €.1.500 per ciascuna, oltre al IVA e CPA.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio a favore del Comune di Rimini e di Società Autostrade per l'Italia spa, nella misura di €1.500 per ciascuna parte, oltre al IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 21 ottobre 2010 con l'intervento dei magistrati:

Giuseppe Calvo, Presidente

Rosaria Trizzino, Consigliere

Grazia Brini, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/11/2010

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO